

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NICOLO' REZZARA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSTO ARSIZIO VA VIA CULLIN 6

Numero REA: VA - 155188

Codice fiscale: 00763050127

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n.rep. 42.137/25.343

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 - E' costituita la societa' Cooperativa denominata:

"Societa' Cooperativa Sociale Nicolo' Rezzara"

La sede della Societa' e' posta nel Comune di Busto Arsizio (VA).

Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nel medesimo Comune e' deliberato dall'organo amministrativo.

L'organo amministrativo potra' istituire e sopprimere succursali ed unita' locali, quali negozi, centri commerciali, magazzini, stabilimenti, uffici, agenzie.

La Cooperativa ha scopo mutualistico, il capitale e' variabile.

La Cooperativa e' retta dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata ed e' disciplinata dalle vigenti norme di legge e dal presente statuto.

Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

Alla Cooperativa si applica la legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento a quella che disciplina le cooperative sociali, nonche' le disposizioni del Codice Civile e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle societa' per azioni in quanto compatibili.

Se durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie.

Quando i soci sono persone fisiche ovvero ricorrono gli altri presupposti di legge, la cooperativa puo' evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del detto termine l'adozione delle norme della societa' a responsabilita' limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto; i soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

ART. 2 - La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta); compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - La societa' non ha finalita' speculative e opera nel rispetto delle clausole previste dalla legge.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivita' in prevalenza nell'ambito della mutualita'.

La cooperativa organizza la propria attivita' in modo tale da consentire a tutti i soci di instaurare con essa rapporti mutualistici in conformita' al suo scopo e al suo oggetto.

Nella costituzione ed esecuzione dei rapporti mutualistici, deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento

nei confronti dei soci.

La Cooperativa potra' svolgere la sua attivita' anche con terzi o avvalendosi anche delle prestazioni o apporti di terzi.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 4 - La Cooperativa si propone di soddisfare le esigenze economiche, culturali e ricreative dei propri soci, ma anche delle loro famiglie e dei cittadini in genere, attraverso le attivita' che costituiscono l'oggetto di cui al successivo articolo 5.

Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della Legge 8/11/1991 n. 381 l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art. 1 primo comma lett. a) della stessa. La cooperativa, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualita' di soci fruitori realizza le attivita' costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della Legge 8/11/1991 n. 381 e del presente statuto.

La cooperativa, tramite la gestione in forma associata all'impresa, opera, altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuita' di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Le prestazioni dei soci lavoratori a favore dell'impresa sociale saranno definite con apposito regolamento nel rispetto delle norme vigenti.

La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa puo' aderire ad Organismi economici, associativi e cooperativistici le cui attivita' risultino utili al

conseguimento dei suoi scopi sociali.

Le adesioni agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dall'organo amministrativo.

ART. 5 - OGGETTO

Nel perseguire tale scopo la societa' potra' a puro titolo esemplificativo:

- a) gestire scuole di ogni ordine e grado, anche professionali e di specializzazione, istituire corsi liberi di perfezionamento e di specializzazione, corsi a finanziamento pubblico e privato, corsi UE-FSE;
- b) obbligarsi tramite convenzioni con enti pubblici di ogni ordine e grado in vista della gestione di quanto previsto ai precedenti punti a) e b), nonche' ricevere contributi dagli enti suddetti; resta inteso che il contenuto di tali convenzioni non puo' essere tale da contraddire i principi fondamentali cui la societa' si ispira;
- c) potra' produrre in proprio, acquistare, noleggiare e distribuire materiale didattico, di libri di testo, altro materiale di documentazione nonche' sussidi didattici, scritti o audiovisivi, attrezzature didattiche;
- d) promuovere manifestazioni culturali, istituire corsi ed organizzare convegni con gli annessi servizi logistici; promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle scuole ovvero ai centri sociali, culturali, ecc..
- e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento della societa' e delle attivita' nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potra' altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- f) potra' prestare avalli e fidejussioni anche a favore di altre cooperative o di terzi e potra' aderire a consorzi di cooperative o a gruppi di cooperative paritetici, assumendone anche la eventuale direzione.

Art. 6 - La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potra' compiere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura necessarie ed utili al conseguimento dei suoi scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti i medesimi.

Pertanto la Cooperativa potra', a titolo esemplificativo:

- a) aderire ad altri organismi economici, anche con scopi consortili e fideiussori diretti a sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, i servizi nel campo della gestione amministrativa, commerciale, organizzativa, e la ristrutturazione degli esercizi commerciali;
- b) partecipare ad altre societa' ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale;

c) partecipare a temporanea gestione di altre cooperative;
d) cedere, occorrendo ed in via temporanea, la gestione parziale o totale della propria attivita' commerciale;
e) partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare i principi della mutualita' e della solidarieta';
f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
g) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.
Ai fini della realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa puo' raccogliere, presso questi, se iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalita' di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'organo amministrativo; il tutto in conformita' alle disposizioni fiscali e della legge bancaria ed ai provvedimenti delle Autorita' monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.
Le attivita' finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico, precisandosi che si considerano nei confronti del pubblico anche le operazioni nei confronti dei soci, qualora alla Cooperativa ne siano iscritti piu' di cinquanta.

SOCI

ART. 7 Il numero dei soci e' illimitato e non puo' essere inferiore al limite minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

* i soci lavoratori (o prestatori di attivita' lavorativa) cioe' tutti coloro che abbiano i requisiti soggettivi e professionali per partecipare direttamente alla gestione delle attivita' dell'impresa, cooperare al suo esercizio e sviluppo, nonche' elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa;

* i soci volontari, cioe' persone che intendono prestare gratuitamente la loro attivita' all'interno ed a favore della cooperativa nei limiti ed alle condizioni di cui allanormativa vigente e secondo quanto stabilito da eventuale regolamento interno;

* i soci sovventori nei limiti ed alle condizioni stabilito dalla Legge 31.1.1992 n. 59, i soci persone giuridiche ai sensi dell'art. 11 della Legge 8.11.1991 n. 381;

* i soci fruitori (utenti) cioe' persone maggiorenni che intendano usufruire dei servizi e delle attivita' della cooperativa.

E' prevista altresì la presenza di titolari di azioni di partecipazione cooperativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In nessun caso possono essere soci che esercitano in proprio attivita' o imprese identiche o affini a quelle esercitate dalla cooperativa o vi abbiano interessenza diretta e/o in concorrenza con questa ultima.

Nel caso in cui, con apposito regolamento sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia prestatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, e' data facolta' ai soci di conferire i propri risparmi al fondo a tal scopo istituito. L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei Soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 8 - Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
2. qualifica professionale posseduta;
3. ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovra' comunque essere inferiore, ne' superiore, ai limiti minimi e massimi fissati dalla legge o dallo statuto;
4. versamento della tassa di ammissione;
5. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
6. dichiarazione in ordine alla qualifica di socio che si intende assumere.

ART. 9 - Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovra':

- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;
- obbligarli ad attenersi al presente statuto, ai

regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 10 - La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica ed in particolare domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica o della persona giuridica di cui all'art. 11 della legge 8/11/1991 n. 381 dovra' contenere:

a) denominazione, sede, nazionalita', attivita', codice fiscale;

c) copia del provvedimento del competente organo, che delibera la richiesta di ammissione, indica la persona fisica designata a rappresentarla e stabilisce l'ammontare del capitale, che si intende sottoscrivere ed indica altresì le caratteristiche ed entita' degli associati;

d) versamento della tassa di ammissione;

e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

ART. 11 - I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal seguente articolo 24, mentre l'eventuale sovrapprezzo dovra' essere versato immediatamente.

ART. 12 - Il Consiglio di Amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti previsti e l'inesistenza delle cause di incompatibilita' delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventera' operativa e sara' annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati versamenti dovuti.

La delibera di ammissione diventera' operativa e sara' annotata nel libro dei soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventera' inefficace. La domanda potra' essere rinnovata con le medesime modalita' e versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la societa', e' quello risultante dal libro soci; il socio e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti agli articoli 8 e 10 dello statuto.

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 13 - La qualita' di socio si perde per recesso ed esclusione.

ART. 14 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' recedere il socio:

a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi piu' in grado per motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio potra' recedere qualora gli sia negata l'autorizzazione a cedere la sua partecipazione.

Il recesso non puo' essere solo parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla societa'. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso avra' effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; detto provvedimento potra' acconsentire alla cessazione immediata anche dei rapporti mutualistici tra socio e societa', per i quali, in mancanza di accordo o dove la legge non preveda diversamente, il recesso avra' effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 15 - L'esclusione del socio puo' aver luogo:

per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

1) per il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;

2) per gravi inadempienze agli obblighi verso la cooperativa, quale ne sia la fonte;

3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla societa';

4) per la mancata partecipazione per piu' di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;

5) per aver svolto o tentato di svolgere attivita' in concorrenza con gli interessi sociali;

6) per aver in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa.

L'esclusione e' deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16 - Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

ART. 17 – In caso di morte del socio, gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla societa' subentrano nella partecipazione del socio deceduto e, se sono piu' di uno, nominano un rappresentante comune.

La nomina del rappresentante comune non e' necessaria se il socio defunto possedeva piu' azioni ed esse vengono ripartite tra gli eredi.

Nel caso in cui gli eredi del socio defunto non subentrino nella partecipazione hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto, vale a dire al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della societa' e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

ART. 18 - Il diritto degli eredi al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalita' previste dal precedente articolo 17, allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 19 - I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei 180 (centottanta) giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 17 e 18.

Gli eredi del socio defunto dovranno adeguatamente documentare di essere gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

ART. 20 - Le azioni per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

REGOLAMENTI

ART. 21 - Potranno essere approvati specifici regolamenti, per disciplinare lo svolgimento dell'attivita' di cui all'oggetto sociale ed ogni rapporto della cooperativa con i soci o titolari di strumenti finanziari eventualmente emessi dalla cooperativa nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 22 - I regolamenti suddetti saranno proposti dall'organo amministrativo e saranno approvati dall'assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 23 - Il patrimonio della Cooperativa e' costituito:

a) dal capitale sociale che e' variabile e formato da un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale di

euro 100,00 (cento/00) o comunque di importo non inferiore al minimo di legge, ne' di importo maggiore ai limiti di legge, superabili ai sensi di legge in caso di conferimento di beni o crediti e di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni, con la precisazione che nessun socio puo' avere ante azioni il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

b) dalla riserva legale formata con le azioni degli avanzi di gestione e con le azioni non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti e da ogni altro fondo a tale riserva imputato;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e azioni;

e) da qualsiasi liberalita' che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

ART. 24 - Il capitale sottoscritto, qualora di importo corrispondente al minimo di statuto o di legge, dovra' essere interamente versato all'atto della sottoscrizione; qualora di importo diverso potra' essere versato a rate e precisamente:

a) almeno la meta' all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

Le azioni detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, ne' essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

ART. 25 - L'esercizio sociale va dal 1° (primo) settembre al 31 (trentuno) agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa; da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla

copertura delle perdite.

L'assemblea potra' deliberare che fino al 20% (venti per cento) degli avanzi di gestione sia ripartito sotto forma di ristorno ai soci, nel rispetto delle disposizioni di legge per calcolare l'importo massimo destinabile ai ristorni. La quota a ciascuno spettante sara' proporzionale a quanto da ciascuno speso nel corso dell'esercizio per l'acquisto di beni o per usufruire dei servizi in rapporto al complesso di quanto incassato a tale titolo dalla Cooperativa. Per usufruire del ristorno il socio avra' l'onere di conservare ed esibire le ricevute o altra idonea documentazione, che comprovino quanto speso nel corso dell'esercizio. In luogo del pagamento l'assemblea potra' deliberare che il ristorno sia imputato a capitale o sia riconosciuto sotto forma di sconto per gli acquisti, ma non oltre quello successivo a quello in corso al momento della delibera stessa, demandando all'organo amministrativo la relativa regolamentazione.

I ristorni non riscossi o non utilizzati dai soci entro il suddetto termine saranno imputati al fondo di riserva legale. La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) nella misura stabilita dalla legge al fondo riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della societa' che all'atto del suo scioglimento;

- b) per la quota stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andra' effettuato al Ministero competente;

- c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verra' stabilita dall'Assemblea, che approva il bilancio e che non potra' essere superiore a quanto stabilito all'art. 3 del presente statuto;

- i dividendi potranno essere imputati ad aumento della quota di ciascun socio;

- i dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa' e' superiore ad un quarto;

- potra' essere destinata a dividendo non oltre la meta' degli utili;

- d) all'acquisto di proprie azioni, solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa' e' superiore ad un quarto; potra' essere destinato all'acquisto di cui sopra non oltre un quarto degli utili;

- e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verra' stabilita dall'assemblea che approva il bilancio.

L'Assemblea puo' sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) d) e), che la totalita' degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

ORGANI SOCIALI

ART. 26 - Sono organi della societa':

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- e) il Revisore, se nominato;

DECISIONE DEI SOCI

ART. 27 - Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare.

La loro convocazione deve effettuarsi da parte dell'Organo Amministrativo mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede o altrove in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'organo amministrativo, dovra' curare che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione, quali: consegne manuali, a mezzo posta, telefax o posta elettronica, pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazioni diffuse nella zona in cui ha sede la cooperativa, ovvero con qualsiasi altra forma di pubblicita', tale comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza delle formalita' suddette, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci ed il Revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovra' darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

ART. 28 - L'Assemblea:

- 1) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci o per il revisore, se nominati;
- 4) delibera sulla responsabilita' degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore, se nominati;
- 5) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello

statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scissioni;

6) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

7) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sull'adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;

8) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali;

9) autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;

10) approva i regolamenti predisposti dall'organo amministrativo;

11) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un terzo dei soci cooperatori.

ART. 29 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, quale che sia l'ordine del giorno, e' regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la meta' piu' uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea, e' regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci intervenuti; l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti che competono ai soci intervenuti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 30 - Le votazioni devono essere palesi. Per l'elezione delle cariche sociali possono anche effettuarsi a scrutinio segreto.

ART. 31 - Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio puo' farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, che non sia amministratore, sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante

delega scritta. Ogni socio delegato non puo' rappresentare piu' di dieci soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso sua assenza a presiedere l'Assemblea sara' un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee chiamate a deliberare modifiche dell'atto costitutivo, la trasformazione, lo scioglimento della societa', fusioni o scissioni ed in ogni altro caso stabilito dalla legge, deve essere redatto da notaio.

Nel caso di deliberazioni relative a trasformazione, fusione, scissione e scioglimento, l'Assemblea e' validamente costituita tanto in prima che in seconda convocazione con la presenza della meta' piu' uno dei soci iscritti a libro soci e delibera validamente con la maggioranza assoluta.

La soppressione della presente clausola deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno la meta' piu' uno dei soci iscritti a libro soci e delibera validamente con la maggioranza assoluta.

Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identita' dei partecipanti, le modalita' e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, contrari, astenuti o dissenzienti.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 32 - La societa' sara' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri.

I due terzi degli amministratori deve essere scelto fra i soci cooperatori ed il restante terzo anche fra non soci.

L'organo amministrativo dura in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Non si considerano, ai fini del computo del limite massimo di mandati di cui sopra, quelli di durata inferiore ad un anno.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potra' assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della societa'.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o piu' Vice Presidenti, se non ha gia' provveduto in merito

l'Assemblea, e puo' delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o piu' degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati, oltre le materie previste dall'articolo 2381 Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio puo' inoltre istituire Comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone composizione, durata, mansioni e compensi.

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente, nonche' tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione e' fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati e revisori.

Le deliberazioni sono prese in maggioranza assoluta di voti.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalita' deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della societa', precisandone la natura, i termini, l'origine e

la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri per la gestione della società'.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

- a) convocare l'Assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società' e soci;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività'; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà' al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
- f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività' sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché' a favore di altre cooperative;
- h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- i) assumere e licenziare il personale della società', fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- j) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di azioni della Cooperativa;
- k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;
- l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività' per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società';
- n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

o) acquistare azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio d'Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominati a tempo determinato.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza e della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, l'Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 33 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

IL COLLEGIO SINDACALE

ART. 34 - Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione e nel caso in cui tutti i suoi membri siano iscritti nell'albo dei revisori contabili, agli stessi potrà essere affidato anche il controllo contabile.

Qualora non sia nominato il Collegio Sindacale, l'assemblea ha facoltà di nominare un revisore o società di revisione, cui affidare il controllo contabile, richiamandosi la disciplina dell'art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 35 - Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti

disponibili relativi al rapporto sociale saranno la devoluzione a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la societa' ha la sede legale, su istanza anche di una sola delle parti.

Qualora vi sia accordo tra le parti, potra' essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

La disposizione di cui sopra e' vincolante per la societa' e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualita' di socio e' oggetto della controversia.

Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione e' vincolante per tutti i suddetti soggetti.

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno di due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il procedimento arbitrale e' regolato dalle norme di legge in materia.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 36 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della societa', dovra' procedere alla nomina di uno o piu' liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 37 - In caso di cessazione della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andra' effettuato al Ministero competente.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38 - Il Consiglio di Amministrazione potra' elaborare appositi regolamenti, in particolare per disciplinare i rapporti tra la societa' e i soci, che determinano criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attivita' mutualistica; compete all'assemblea dei soci approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

ART. 39 - Le disposizioni dell'art. 3 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate, richiamandosi il principio di parita' di trattamento, i parametri da rispettare perche' la cooperativa rimanga a mutualita' prevalente, i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei

dividendi e remunerazione di eventuali strumenti finanziari, la indivisibilita' delle riserve, la devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di scioglimento.

ART. 40 - Per quanto non e' previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

in originale firmato:

CLAUDIO ROSA

ANDREA TOSI NOTAIO